

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1960

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GABURRO, GUBERT, BOREA, CUTRUFO,
EUFEMI, BERGAMO, CHERCHI, FORTE, IERVOLINO,
MAFFIOLI, MELELEO, SODANO Calogero, TUNIS, ZANOLETTI,
BIANCONI, RIZZI, NESSA, ZAPPACOSTA, TAROLLI, VANZO,
CHINCARINI, BASILE e COMPAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2003

—————

Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, sulla qualificazione dei corsi universitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dell'ordinamento degli studi universitari, attuata con i decreti ministeriali in esecuzione dell'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ha introdotto il sistema del cosiddetto «3 + 2». Tale ordinamento si articola, dunque, in una laurea breve di durata triennale, cui consegue una laurea specialistica di durata biennale. La tradizionale articolazione degli studi universitari veniva dunque organizzata su due segmenti, connessi tra loro in serie, al triplice scopo:

- di consentire ai numerosi studenti fuori corso di recuperare gli esami già sostenuti e fissare un termine certo e appetibile di conseguimento della laurea breve, con ciò innalzando il tasso medio dei laureati e il quoziente di produttività degli studi universitari italiani rispetto alla media europea;

- consentire il conseguimento in tempi brevi di un titolo spendibile professionalmente, riducendo e volendo evitare a regime emarginazione e ghettizzazione dei fuori corso sul mercato delle competenze e del lavoro;

- consentire a quanti ne avessero bisogno, volontà o capacità il completamento della formazione universitaria di base triennale, attraverso una qualificazione specialistica mirata ad un inserimento lavorativo più certo ovvero all'incremento delle opportunità personali di successo professionale.

È tuttavia giusto rilevare, in sintonia con quanto altri colleghi in quest'aula hanno sottolineato, come la necessità di modellare il percorso triennale in modo da assicurare una formazione universitaria di base, compiuta e spendibile, sia entrata, tuttavia, in contraddizione con la necessità di porre basi adeguate per la formazione specialistica

del livello successivo. Sebbene tale contraddizione sia stata peraltro enfatizzata dagli interessi autoreferenziali e dalle pigrizie accademiche di larghi strati della docenza universitaria, resta il fatto che la medesima contraddizione è stata ulteriormente accentuata da una lettura rigida, spesso contraddittoria, non di rado giustificata da interessi non consoni al proprio mandato istituzionale che ne è stata fatta, in sede di applicazione e di regolamentazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari, da parte del Consiglio universitario nazionale chiamato a coordinare, in sede istruttoria, la progettazione dei nuovi percorsi di laurea breve e di laurea specialistica via via elaborata dai diversi atenei. Sì che è davvero risultato, infine, velleitario e incoerente progettare e far pensare che un percorso triennale di formazione universitaria di base potesse conseguire, a pieno titolo, la duplice valenza di essere insieme professionalizzante e fondante un percorso di alta formazione scientifica e culturale.

Sarebbe tuttavia semplicistico e fuorviante limitarsi a valutare quanto fin qui ricordato senza inserirlo nella cornice propria del fondamentale problema con il quale ci si dovrà ormai sistematicamente confrontare, considerata l'urgenza di consentire al sistema dell'università e della ricerca del nostro Paese di riguadagnare in breve tempo soglie di eccellenza e di competitività internazionale.

Sotto questo riguardo lo spettacolo penoso al quale tutti noi abbiamo assistito è proprio nell'aver registrato, ancora una volta, come buone intenzioni politico-legiferative siano state travisate, ridotte e infine negate nella pratica, e come si sia ancor più allargato il fossato tra il bisogno avvertito dal Parlamento di promuovere, con la riforma degli

ordinamenti didattici dell'università, un processo riformatore capace di intercettare l'innovazione strategica internazionale, da una parte, e l'arretratezza di interpretazioni interessate e fin troppo autoreferenziali, sovente ideologiche, dall'altra che ne hanno svilito l'intenzione e la portata originarie.

Sostengo che è, invece, nostro compito primario quello di assicurare al sistema universitario e della ricerca modalità e condizioni realistiche per intercettare e possibilmente pilotare l'innovazione e il cambiamento scientifico e tecnologico, nonché per alimentarlo attraverso l'alta formazione universitaria di profili culturali e professionali ben costruiti.

Sicché ritengo sbagliato, e (peggio) controproducente, conservare l'attuale rigidità applicativa dell'articolazione dei corsi universitari di laurea (3 + 2).

Occorre invece che ogni ipotesi di flessibilizzazione e di liberalizzazione nella progettazione e della organizzazione della filiera universitaria (laurea breve e laurea specialistica) si inscrivano in un disegno strategico di rafforzamento della centralità della formazione universitaria, e della università medesima, per un recupero di competitività internazionale che costituisce la principale emergenza, insieme culturale, organizzativa e produttiva, per il sistema Paese. E dunque occorre liberarsi dalla provincialissima idea che ciò che conta per l'università italiana consista primariamente nel garantire durata *standard* accettabile ai tempi della formazione iniziale dei nostri giovani. In quanto *Universitas*, alla sua autonomia deve essere assicurato il compito, invece, di moltiplicare gli effetti virtuosi di una adeguata alta «formazione iniziale» delle nuove generazioni, consentendole di intercettare, attraverso coerenti strumenti e offerte, i bisogni di «formazione continua» che sempre più pressanti evolvono dal contesto sociale e produttivo nazionale ed europeo. Occorre insomma che l'università italiana assicuri davvero ai suoi laureati sia un alto profilo di formazione

iniziale (senza svendere un patrimonio culturale di cui siamo legittimamente orgogliosi) sia effettivi strumenti di mobilità culturale e professionale.

La formazione continua, peraltro, nell'attuale contesto demografico e sociale si definisce sempre più come problema centrale ed emergente. Tra gli studiosi del problema si rileva che i processi formativi stanno assumendo una sempre maggior rilevanza nel processo di globalizzazione in corso e nei convulsi adattamenti che si stanno attuando a livello di politiche nazionali e locali.

L'accelerazione delle trasformazioni mette in crisi forme di saperi, pratiche sociali, comunicative, di conoscenza e di azione in particolare di ordine logico-sequenziale, a favore di una flessibilità e complessità di competenze plurali.

L'appropriazione di competenze richiede un'attenzione e un'azione formativa articolata, multidirezionale, diversificata. La rapida evoluzione della tecnologia e delle conoscenze esige la messa a punto di processi formativi capaci di coniugare conoscenze e competenze sempre più complesse e specialistiche. Si tratta inoltre di collocare l'attività formativa nella dimensione progettuale di professionalità evolutive specialistiche, idonee cioè ad alimentare un recupero competitivo e un posizionamento strategico della ricerca scientifica internazionale su scala globale. Soprattutto la complessità che caratterizza la nostra società richiede modalità cognitive, e dunque modalità di organizzazione degli studi flessibili e modulari che non si configurano necessariamente in processi lineari e gradualisti, ma che si configurano sempre più come «sistemi a geometria variabile» capaci di coniugare insieme strategie di orientamento, di ristrutturazione delle conoscenze, di riconversione delle competenze, di riforma continua dei saperi.

La sfida che coinvolge l'università italiana risulta così direttamente connessa alla sfida di modernizzazione del Paese. Il quadro operativo che ne discende è allora più articolato

e richiede soluzioni più raffinate e insieme più realistiche.

Occorre cioè sviluppare, in modo più rigoroso ed esplicito di quanto si sia fatto o compreso finora, l'idea che l'università italiana riformata deve assicurare tanto alta formazione iniziale quanto flessibile e rigorosa formazione continua. Precisando al contempo che il sistema delle offerte formative dell'università italiana, al pari e in concorrenza con quanto viene offerto dalle altre università degli altri Paesi, può sviluppare sia una filiera in serie sia una filiera in parallelo di corsi e azioni formative. Sicchè la filiera in serie è costituita dai corsi di laurea di base più quelli di laurea specialistica più il dottorato di ricerca, mentre la filiera in parallelo è costituita dai *master* di primo o di secondo livello, dai corsi di specializzazione.

Affinchè le due filiere risultino coordinate tra loro in modo trasparente occorre che l'insieme dei diversi percorsi formativi risulti immediatamente percorribile ai potenziali beneficiari o fruitori. E dunque qualunque ipotesi di flessibilizzare o liberalizzare la progettazione della filiera in serie dei corsi di laurea deve risultare, nel contempo, idonea a favorire il contemporaneo incrocio con la filiera in parallelo dei corsi e delle offerte realizzate per intercettare i bisogni di formazione continua (*master* e corsi di specializzazione).

Si dirà che lo stesso disegno era presente, nella XIII legislatura, ai promotori della

legge n. 127 del 1997. Si osserva e si registra, invece, come l'applicazione e la traduzione operativa di questo disegno abbia perso per strada l'intenzione e la validità originarie, ingabbiandosi in rigidità e velleitismi di basso profilo. Dunque si eliminino e si correggano le storture, ma non si perda di vista l'obiettivo e lo scopo principali che si sono, nel frattempo, trasformati in emergenza-Paese.

Si dia voce propria alle autonomie universitarie e le si solleciti ad attivarsi dimostrando la loro capacità effettiva di competere sia in ambito nazionale che internazionale!

Per questo motivo la proposta avanzata consiste nell'affidare alla piena responsabilità dei singoli atenei italiani, coordinata coerentemente dalla Conferenza dei rettori che ne esprime e insieme pondera in senso autoregolativo il principio di autonomia riconosciuto alle università dalla nostra Costituzione, l'organizzazione della durata e degli insegnamenti dei diversi corsi di studio attivati. Ispirandosi, peraltro, al rigoroso rispetto della suddetta autonomia ci si preoccupa altresì di assicurare un fecondo e intrinseco rapporto tra sviluppo della ricerca e qualificazione della didattica, eliminando meccanismi di rigidità all'interno della vita universitaria e si assegna ai dipartimenti, in una con la responsabilità sulla ricerca scientifica anche quella della didattica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il comma 95 è sostituito dai seguenti:

«95. Gli atenei organizzano corsi di laurea triennale, corsi di laurea specialistica ovvero corsi di laurea quadriennale ovvero corsi di laurea a ciclo unitario quinquennale in conformità o in aggiunta a quanto previsto da norme comunitarie o nazionali. Essi disciplinano piani di studio, durata, obblighi di frequenza, forme di verifica e di accertamento del profitto dei corsi di studio, in coerenza con l'effettiva capacità di assicurare a ciascuno di essi alti indici di qualità competitiva sul mercato del lavoro nazionale, europeo e internazionale, provvedendo altresì a promuovere un'alta spendibilità dei titoli di studio rilasciati. A tale scopo ogni ateneo può modulare, esercitando la propria piena autonomia, l'organizzazione didattica e formativa dei corsi di studio e delle attività correlate, ed in particolare la durata di ogni singolo corso di laurea, in relazione agli obiettivi e alle componenti di cultura e di professionalità certificabili dal titolo di studio conseguente.

95-bis. Allo scopo di integrare lo sviluppo della ricerca scientifica con la qualificazione della didattica e dell'offerta formativa, i corsi di studio vengono gestiti dai dipartimenti e coordinati dalle facoltà. Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo di offerte formative di istruzione superiore con incidenza su aree regionali e con ottica sistemica è consentita l'istituzione e l'attivazione di dipartimenti interateneo ovvero di strutture interdipartimentali sia in ambito nazionale che europeo. Le modalità relative sono disciplinate

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con successivo regolamento.

95-ter. Al fine della programmazione delle attività formative, per ogni corso di studio è definita una durata *standard* in anni. La durata *standard* dei corsi di laurea è definita per aree disciplinari omogenee, sulla scorta delle indicazioni fornite dai relativi settori disciplinari, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e aggiornato periodicamente sulla scorta delle indicazioni e degli orientamenti elaborati, nel corso di ogni triennio e in funzione delle determinazioni programmatiche dei piani triennali di sviluppo, dall'osservatorio nazionale di valutazione in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane. La durata *standard* dei corsi di laurea non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque anni. Il Consiglio universitario nazionale è soppresso e le sue funzioni sono devolute alla Conferenza dei rettori delle università italiane.

95-quater. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in grandi aree disciplinari, di seguito denominate "classi". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con decreti di area disciplinare le classi in modo da assicurare agli studenti e alle famiglie chiara informazione di coerenza tra tutti i diversi livelli e titoli che compongono la filiera dell'area disciplinare di riferimento. Inoltre i suddetti decreti dovranno assicurare agli studenti e alle famiglie reali possibilità di fruire e di spendere in modo integrato i corsi di studio e di formazione offerti da ciascuna filiera, prevedendo indici di percorribilità curricolare effettiva sia del canale ascendente in serie (laurea, dottorato di ricerca), sia del canale in parallelo (*master* di primo e di secondo livello, corsi di specializzazione). A tale scopo i suddetti decreti avranno cura di garantire che con il primo canale venga assicurata una for-

mazione universitaria, soprattutto orientata alla padronanza delle conoscenze e delle metodiche specialistiche necessarie a garantire elevata qualificazione nei diversi ambiti disciplinari specifici; e che con il secondo canale l'università fornisca conoscenze e abilità superiori nelle pratiche professionali, per funzioni direttamente richieste da particolari attività professionali. Successivamente all'emanazione dei decreti d'area disciplinare, modifiche o istituzioni di nuove classi, con le annesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative, sono determinate su proposta delle università, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno i medesimi effetti di legge».

